

Comune di Ardea
**Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative
per violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali**

Delibera di Consiglio comunale n. 108 del 30/9/2008

INDICE

Principi ed elementi generali di riferimento

TITOLO I

ART. 1 Oggetto e finalità

ART. 2 Ambito di applicazione

TITOLO II Soggetti

ART. 3 Soggetti accertatori

ART. 4 Autorità competente a ricevere il rapporto

TITOLO III Determinazione delle sanzioni amministrative

ART. 5 Sanzioni per la violazione dei regolamenti e ordinanze comunali

ART. 6 Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni

ART. 7 Applicazione delle sanzioni e riferimenti per la definizione delle sanzioni a fronte di ripetitività di illeciti

TITOLO IV Procedura

ART. 8 Procedimento per l'applicazione delle sanzioni — elementi generali di riferimento

ART. 9 Processo verbale di accertamento

ART. 10 Pagamento in misura ridotta

ART. 11 Rapporto all'autorità competente

ART. 12 Ordinanza - Ingiunzione

ART. 13 Applicazione delle sanzioni accessorie

ART. 14 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

ART. 15 Aggiornamento degli importi delle sanzioni

TITOLO V Profili operativi e disposizioni finali

ART. 16 Delega

ART. 17 Misure organizzative

ART. 18 Disposizioni finali e di salvaguardia

TITOLO I Principi ed elementi generali di riferimento

Articolo 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la determinazione e gli elementi specificativi delle

procedure di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni contenute in regolamenti e ordinanze comunali, con riferimento e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché in attuazione degli articoli 7 e 7 bis del D.Lgs. 267/2000, e dalla L.16.01.2003 n.3.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piene efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

Il presente regolamento si applica alle violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti.

Si applicano inoltre le disposizioni generali previste nel capo 1, sez. I, della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO II Soggetti

Articolo 3 Soggetti accertatori

Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi a disposizioni di regolamenti e ordinanze sono svolte:

- a) in via principale dal personale della Polizia Municipale;
- b) da soggetti specificatamente incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa, limitatamente alle funzioni e alle materie cui sono specificamente assegnati.

L'Amministrazione Comunale può altresì abilitare propri dipendenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

Articolo 4 Autorità competente a ricevere il rapporto

1. Il Dirigente competente per materia viene individuato come Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 24 novembre 1981 n.689, nonché competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore entro e non oltre 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione, fatto salvo quanto possa essere diversamente e preventivamente (rispetto all'instaurazione del procedimento sanzionatorio) determinato dalla Giunta Comunale o dal

Sindaco a mezzo degli atti di organizzazione che la legge attribuisce alle loro competenze.

TITOLO III Determinazione delle sanzioni amministrative

Articolo 5 Sanzioni per la violazione dei regolamenti e ordinanze comunali

1. In conformità all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e ordinanze comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma in denaro da 25,00 euro a 500,00 euro, salvo diversa disposizione di legge.
2. Nei singoli regolamenti comunali ed ordinanze sindacali e dirigenziali possono essere stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.
3. Qualora la sanzione edittale non sia stabilita nel singolo atto normativo, ovvero per tutti gli altri casi di regolamenti ed ordinanze già vigenti con sanzioni amministrative stabilite al di fuori dei limiti di cui sopra, queste devono essere applicate nei limiti sopra determinati.
4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i regolamenti o le ordinanze comunali prevedano sanzioni in misura fissa (senza indicazione di minimi o massimi edittali), la sanzione stabilita per regolamento sarà considerata il massimo edittale, mentre il minimo edittale è individuato in quello previsto dalla legge.

Articolo 6

Sanzioni accessorie ed interventi complementari al procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:
 - a) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
 - b) obbligo di rimozione di opere abusive
 - c) obbligo di sospendere una determinata attività.
2. Nell'ipotesi in cui le norme regolamentari o delle ordinanze comunali dispongano che ad una determinata sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria, questa si applica di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali e delle ordinanze comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimandone l'esecuzione in un termine congruo in relazione all'entità delle attività o interventi da effettuare.
4. Qualora il trasgressore o i soggetti obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune ed i relativi oneri sono posti a carico del contravventore e degli obbligati in solido a mezzo dell'ordinanza-ingiunzione, qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero tramite apposito decreto ingiuntivo.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 20 e ss. della legge 24 novembre 1981 n.689.

Articolo 7

Applicazione delle sanzioni e riferimenti per la definizione delle sanzioni a fronte di ripetitività di illeciti

Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di una disposizione di un regolamento o di un'ordinanza comunale, compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dal precedente articolo 5.

L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma, si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni discendenti da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'art.8 della legge 689/1981.

L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti la reiterazione di violazioni di disposizioni di regolamenti e di ordinanze comunali, con riferimento a quanto dettato dal precedente comma 1, è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 bis della legge 689\1981.

TITOLO IV - Procedura

Articolo 8

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni — Elementi generali di riferimento

Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento, si applicano i principi e le procedure della legge n.689\1981, secondo le specificazioni definite nei successivi articoli.

I soggetti addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di regolamenti e di ordinanze comunali per la cui violazione sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sviluppano le attività di accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall'articolo 13 della legge n.689\1981.

Articolo 9

Processo verbale di accertamento

1) La violazione di una disposizione di un regolamento o di una ordinanza comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2) Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- qualifica, nome e cognome dell'agente accertatore e la sua sottoscrizione;
- le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art.2 della legge 689\1981 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle

circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;

- l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3) Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al processo verbale.

In calce al processo verbale sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo servizio postale, si osservano le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982 n.890 e successive modificazioni.

Per la notificazione e la contestazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge 689/81.

Articolo 10

Pagamento in misura ridotta

1) A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti e ordinanze comunali, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 125/2008, con il pagamento in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, per un importo pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione, fatta salva la eventuale diversa disciplina prevista per la violazione di specifiche norme regolamentari e ordinanze comunali.

2) E' fatta salva l'applicazione integrale delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981 in caso di variazione degli orientamenti normativi.

3) Il pagamento delle sanzioni amministrative può essere effettuato, da chiunque esibisca il verbale di accertamento, presso l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, oppure mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Ardea ed indicato sul verbale di accertamento, ovvero con gli altri eventuali mezzi che l'amministrazione comunale vorrà stabilire.

4) Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

5) Con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo il caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, si estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso anche in presenza di scritti

difensivi già presentati, i quali pertanto verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

Articolo 11

Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n.689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o il comando da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, all'autorità competente di cui all'articolo 4:

- l'originale del processo verbale;
- la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
- le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

2. Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell'art.13 della legge 689\81, il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso all'autorità competente, anche tramite mezzi informatici e telematici.

Articolo 12

Ordinanza – Ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente di cui all'articolo 4 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

2) Nell'ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati ad una Autorità non competente, sono da questa trasmessi all'autorità competente. Qualora l'errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto all'Autorità incompetente nei termini di cui al comma 1.

3) Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 10 del presente regolamento, l'autorità competente, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatta richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

4) Qualora l'autorità competente ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese di procedimento e di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

5) Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata dall'autorità competente, avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore e con riferimento a quanto definito dal precedente articolo 8.

6) Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e

l'autorità cui è possibile ricorrere.

7) L'Autorità competente, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentono l'applicazione delle sanzioni, emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.

Articolo 13

Applicazione delle sanzioni accessorie

1) Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste.

2) Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.

3) L'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

4) Qualora per l'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un Ente diverso dall'Amministrazione Comunale come soggetto irrogante la sanzione amministrativa principale, quest'ultima trasmette l'ordinanza-ingiunzione divenuta eseguibile a tale Ente che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.

5) Alla vigilanza sull'esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede il soggetto che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, anche avvalendosi di uffici di altre amministrazioni.

Articolo 14

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1) Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

2) Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dal responsabile del procedimento sanzionatorio, tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.

3. La decisione dell'autorità competente è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento

4. La definizione del pagamento della sanzione in forma rateale, è determinata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n.689.

Articolo 15 Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione

della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto del presente regolamento, nel rispetto dei limiti di minimo e di massimo previsti dalla legge.

TITOLO V

Profili operativi e disposizioni finali

Articolo 16 Delega

1. Il Sindaco può attribuire a uno o più dirigenti dell'Amministrazione Comunale l'esercizio dei compiti di cui ai precedenti articoli, al fine di garantire il tempestivo e corretto svolgimento dei processi sanzionatori.

Articolo 17

Misure organizzative

1. Con provvedimenti degli organi competenti, l'Amministrazione Comunale definisce ogni soluzione organizzativa volta a rendere efficaci le attività di accertamento, di irrogazione e di verifica delle sanzioni amministrative.

Articolo 18

Disposizioni finali e di salvaguardia

1) Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale ed affisso contemporaneamente all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi; lo stesso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.

2) In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

3) Per l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni inerenti la violazione di disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, integrative del quadro di sanzioni amministrative previsto dalla vigente legislazione statale e regionale, con riferimento a quanto previsto dall'art.107, comma 3, del D.Lgs. 267\2000, la competenza è dei Dirigenti competenti per materia.